

Circolare n. 30 del 27/09/2021

I.C. - "PRIMO LEVI"-PRATO  
Prot. 0008011 del 27/09/2021  
(Uscita)

A tutto il personale  
A tutte le famiglie  
E p.c. al DSGA  
Agli atti e sul sito web

**Oggetto:** Indicazioni operative riguardanti la gestione in ambito scolastico dei casi sospetti e confermati di covid-19, dei contatti stretti dei casi e modalità di riammissione a scuola o ai servizi.

Si trasmettono le indicazioni operative riguardanti la gestione in ambito scolastico dei casi sospetti e confermati di Covid-19, dei contatti stretti dei casi e delle modalità di riammissione a scuola, così come specificato anche nell'Integrazione al Regolamento d'Istituto 2021/22 presente sul Sito web d'Istituto, nella sezione "Regolamenti dell'Istituto".

Nel caso in cui si manifesti a scuola almeno uno dei **sintomi sospetti per COVID-19** come dettagliati nel punto A dell'allegato A dell'ordinanza regionale n. 47 del 13 aprile 2021 presente sul sito web d'Istituto, nella sezione "Rientro in sicurezza", l'alunno viene allontanato da scuola secondo le procedure previste dalle disposizioni regionali. Al rientro al domicilio il genitore contatta il Pediatra di Famiglia per la presa in carico del percorso (punto D1-All.A).

Nel caso in cui i sintomi si manifestino a casa i genitori dell'alunno contattano il Pediatra di Famiglia che metterà in atto le procedure previste dalle disposizioni regionali (punto E- All. A).

Se il **caso non risulta sospetto COVID-19**, il Pediatra di Famiglia non prescrive l'esecuzione del tampone e la riammissione avviene tenendo conto della normativa vigente (punto E1-All.A), ovvero:

- la riammissione nella Scuola dell'Infanzia avviene con certificazione medica "dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni", quindi il rientro al 4° giorno con 3 giorni di assenza avviene senza certificazione medica (Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 80 del 03/08/2020);
- la riammissione nella Scuola Primaria e Secondaria avviene con certificazione medica in caso di assenze superiori a 5 giorni, quindi il rientro al 6° giorno con 5 giorni di assenza avviene senza certificazione medica (art.42 del DPR 1518/1967);
- per il calcolo dei giorni di assenza non sono conteggiati i giorni festivi iniziali e finali, ma solo quelli a cavallo.

Se l'alunno rientra dopo un' **assenza fino a 3 giorni** (per la Scuola dell'Infanzia) o **fino a 5 giorni** (per la Scuola Primaria e Secondaria), senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell'assenza, non è necessario il certificato medico e la riammissione avviene senza la presentazione di alcun tipo di documentazione medica

o dichiarazione dei genitori, comprese le autocertificazioni (punto G- All. A).

**Le assenze non dovute a malattia** (ad esempio vacanze, motivi familiari, visite specialistiche, vaccinazioni, attesa del risultato di un congiunto, ecc.) **devono essere preventivamente** (ovvero nei giorni che precedono l'assenza) **comunicate** via mail alla scuola, all'indirizzo istituzionale [poic81900t@istruzione.it](mailto:poic81900t@istruzione.it), all'attenzione del Dirigente Scolastico (tramite apposito modello presente sul sito web dell'Istituto, nella sezione "**Modulistica**" – "**Modulistica per genitori e alunni**") e ai docenti ai loro indirizzi e-mail della classe/sezione o piattaforma Teams (infanzia e primaria) / Edmodo (secondaria); pertanto, in tal caso il rientro in comunità non necessita di alcuna certificazione.

Resta inteso, che **in assenza di comunicazione preventiva**, la riammissione avviene con il certificato medico se l'assenza è superiore a 3 giorni per la scuola dell'Infanzia e superiore a 5 giorni per scuola Primaria e Secondaria (punto H- All. A).

**Nel caso in cui venga prescritto un tampone per la presenza di sintomi sospetti**, in attesa del risultato l'alunno deve rimanere isolato a casa e non è prevista alcuna restrizione per i conviventi, **ad eccezione dei fratelli/sorelle dell'alunno che frequentano la scuola dell'Infanzia e che non possono frequentare fino al risultato negativo del tampone** (prescritto ed eseguito in presenza di sintomi sospetti e non quello eventualmente previsto per il termine della quarantena). Punto E2-all.A.

In tal caso il rientro a scuola dei fratelli/sorelle dell'alunno in attesa del tampone potrà avvenire senza alcuna certificazione, se la motivazione dell'assenza viene **preventivamente** comunicata via mail dalla famiglia alla scuola, all'indirizzo istituzionale [poic81900t@istruzione.it](mailto:poic81900t@istruzione.it), all'attenzione del Dirigente Scolastico. Non sono previste restrizioni per i contatti in ambito scolastico (compagni di classe, docenti). Punto F9-All.A.

**Se il tampone risulterà negativo**, per il rientro a scuola dell'alunno non sono previsti ulteriori accertamenti diagnostici e il ritorno a scuola avviene obbligatoriamente, **e indipendentemente dai giorni di assenza**, dopo guarigione clinica e con attestazione del Pediatra di Famiglia che è stato effettuato il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19 e il test è risultato negativo (punto F1- All. A).

**Se il tampone risulta positivo** il Dipartimento di Prevenzione dispone l'isolamento dell'alunno e avvia le procedure previste per le positività.

In questo caso **la famiglia deve tempestivamente avvisare la scuola tramite mail all'indirizzo poic81900t@istruzione.it**, all'attenzione del Dirigente Scolastico.

Per la riammissione a scuola è necessario inviare all'indirizzo istituzionale [poic81900t@istruzione.it](mailto:poic81900t@istruzione.it), all'attenzione del Dirigente Scolastico, l'**Attestazione di Fine Isolamento/Guarigione** redatta e trasmessa alla famiglia dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl.

Si precisa che le valutazioni riguardanti la quarantena (isolamento domiciliare fiduciario per contatto stretto con caso positivo) sono effettuate esclusivamente dal Dipartimento di Prevenzione sulla base delle informazioni acquisite nell'ambito del contact tracing e comunicate contemporaneamente al caso positivo e al Pediatra di Famiglia/Medico di Medicina Generale.

Di seguito le modalità di rientro a scuola a seguito di provvedimento di quarantena disposto dal

Dipartimento di Prevenzione della ASL.

La documentazione necessaria per il rientro (punto N/pagg. 16,17,18-All.A) deve essere inviata all'indirizzo istituzionale [poic81900t@istruzione.it](mailto:poic81900t@istruzione.it), all'attenzione del Dirigente Scolastico.

Tipologia contatto	Modalità per il rientro a scuola/servizio educativo	Documentazione per il rientro a scuola/servizio educativo
Contatto stretto <b>asintomatico</b> di un caso <b>non convivente o convivente ma in grado di restare isolato</b> (vedi nota 6)	Può rientrare in comunità: <ul style="list-style-type: none"> <li>dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo giorno di contatto con il caso, oppure</li> <li>quando presente l'esito negativo di un test antigenico rapido o semi-rapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico o molecolare effettuato al decimo giorno (del periodo di quarantena) dalla data di ultimo contatto con il caso.</li> </ul>	Non necessita di certificazione medica; è sufficiente presentare la prescrizione di quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione e esito test se effettuato al 10° giorno
Contatto stretto <b>asintomatico</b> di un caso <b>convivente che non è in grado di restare isolato</b> (vedi nota 6)	Può rientrare in comunità: <ul style="list-style-type: none"> <li>dopo un periodo di quarantena di 14 giorni calcolato dalla data in cui il caso convivente si è negativizzato (data del prelievo che ha dato esito negativo), oppure</li> <li>quando presente l'esito negativo di un test antigenico rapido o semi-rapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico o molecolare effettuato al decimo giorno (del periodo di quarantena) calcolato dalla data in cui il caso convivente si è negativizzato (data del prelievo che ha dato esito negativo).</li> </ul>	Non necessita di certificazione medica; è sufficiente presentare la prescrizione di quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione e esito test se effettuato al 10° giorno
Contatto stretto <b>sintomatico</b> di un caso <b>non convivente o convivente ma in grado di restare isolato</b> (vedi nota 6)	Fatta salva l'esecuzione di un test antigenico semi-rapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico o molecolare all'esordio dei sintomi e nel tempo più breve possibile dall'esordio dei sintomi, per verificare la presenza di infezione al virus SARS-Cov-2, può rientrare in comunità quando presente l'esito negativo di un test antigenico semi-rapido o molecolare effettuato al decimo giorno (del periodo di quarantena) dalla data di ultimo contatto con il caso, salvo che il test antigenico o molecolare eseguito all'esordio dei sintomi sia stato effettuato entro le 48 ore precedenti il termine della quarantena del soggetto malato.	Non necessita di certificazione medica; è sufficiente presentare la prescrizione di quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione e esito test se effettuato al 10° giorno



Tipologia contatto	Modalità per il rientro a scuola/servizio educativo	Documentazione per il rientro a scuola/servizio educativo
<p>Contatto stretto <b>sintomatico</b> di un caso <b>convivente che non è in grado di restare isolato</b> (vedi nota 6)</p>	<p>Fatta salva l'esecuzione di un test antigenico semi-rapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico o molecolare all'esordio dei sintomi e nel tempo più breve possibile dall'esordio dei sintomi, per verificare la presenza di infezione al virus SARS-Cov-2, può rientrare in comunità quando presente l'esito negativo di un test antigenico semi-rapido o molecolare effettuato al decimo giorno (del periodo di quarantena), calcolato dalla data in cui il caso convivente si è negativizzato (data del prelievo che ha dato esito negativo).</p>	<p>Non necessita di certificazione medica; è sufficiente presentare la prescrizione di quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione e esito test se effettuato al 10° giorno</p>
<p>Contatto stretto <b>asintomatico o sintomatico di un caso con infezione da variante non convivente o convivente ma in grado di restare isolato</b> (vedi nota 6)</p>	<p>Può rientrare in comunità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dalla data di ultimo contatto con il caso e un test molecolare negativo al termine della quarantena.</li> </ul> <p>Deve essere eseguito un test molecolare al contatto il prima possibile dopo l'identificazione della variante sospetta o confermata al fine consentire un ulteriore rintraccio di contatti, considerando la maggiore trasmissibilità delle varianti. Il test iniziale è prescritto e prenotato dal Dip. Prevenzione al momento dell'identificazione della variante. A tali contatti deve essere comunicata l'importanza, nella settimana successiva al termine della quarantena, di osservare rigorosamente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa di sintomi isolarsi e contattare immediatamente il medico curante.</p>	<p>Non necessita di certificazione medica; è sufficiente presentare la prescrizione di quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione ed esito del test molecolare negativo effettuato al 14° giorno</p>

Tipologia contatto	Modalità per il rientro a scuola/servizio educativo	Documentazione per il rientro a scuola/servizio educativo
Contatto stretto <b>asintomatico o sintomatico di un caso con infezione da variante convivente che non è in grado di restare isolato</b> (vedi nota 6)	<p>Può rientrare in comunità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dalla data in cui il caso convivente si è negativizzato (data del prelievo che ha dato esito negativo), e un test molecolare negativo al termine della quarantena.</li> </ul> <p>Deve essere eseguito un test molecolare al contatto il prima possibile dopo l'identificazione della variante sospetta o confermata al fine consentire un ulteriore rintraccio di contatti, considerando la maggiore trasmissibilità delle varianti. Il test iniziale è prescritto e prenotato dal Dip.</p>	Non necessita di certificazione medica; è sufficiente presentare la prescrizione di quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione ed esito del test molecolare negativo effettuato al 14° giorno
	Prevenzione al momento dell'identificazione della variante. A tali contatti deve essere comunicata l'importanza, nella settimana successiva al termine della quarantena, di osservare rigorosamente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa di sintomi isolarsi e contattare immediatamente il medico curante.	

Non è prevista quarantena, né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti di contatti stretti di caso positivo (non essendoci stato alcun contatto diretto con il caso confermato), compresi fratelli e sorelle che frequentano la Scuola dell'Infanzia.

Pertanto, i compagni di classe e loro familiari di un alunno posto in quarantena perché contatto stretto di un caso positivo, non sono sottoposti ad alcuna restrizione. Anche i fratelli e i figli di un soggetto in quarantena che frequentano la Scuola dell'Infanzia non sono sottoposti ad alcuna restrizione.

Ricordo che sul sito web dell'Istituto, alla pagina dedicata “**Riapertura in sicurezza**”, potete trovare tutti gli aggiornamenti, i regolamenti e i protocolli. Si raccomanda, altresì, un'attenta lettura dell'Integrazione al Patto di corresponsabilità, la cui sottoscrizione impegna le famiglie e gli alunni, così come la scuola, al rispetto di regole che hanno la finalità di tutelare la salute di tutta la comunità scolastica, consentendo un sereno svolgimento delle attività in presenza.

A disposizione per chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

*Dott.ssa Gabriella Franco*

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del DLgs 39/1993)